

Carpi, 14/04/2014

Comunicazione 15/2014

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 LAVORATORI

Una domanda che ci viene spesso posta è quella relativa alla obbligatorietà o meno dell'aggiornamento della formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle aziende con meno di 15 lavoratori.

Su questo tema si sono già espressi fonti nettamente più autorevoli di noi, quindi pubblichiamo di seguito le risposte date da tali Enti, concludendo alla fine con un nostro commento.

Ecco innanzitutto la risposta data da www.prevenzio.net nel maggio 2010

Domanda

L'ART. 37 DEL D.LGS 81/08 NON PREVEDE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RLS DI AZIENDE CON MENO DI 15 LAVORATORI. IL DATORE DI LAVORO DI AZIENDE CON MENO DI 15 LAVORATORI PUÒ QUINDI RITENERSI ESONERATO DALL'OBBLIGO DI EFFETTUARE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RLS?

Risposta

L'art. 47 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che in tutte le aziende (o unità produttive) è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (comma 2); nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è individuato all'interno dell'azienda stessa tra i lavoratori oppure, in assenza di ciò, è individuato a livello territoriale o di comparto (comma 3).

Risulta evidente, quindi, che anche in aziende di piccole dimensioni vige questo obbligo/diritto dei lavoratori alla rappresentanza; così come risulta evidente l'obbligo alla formazione "particolare" sui rischi per la salute e sicurezza e sul ruolo da svolgere come indicato dal comma 10 dell'art. 37.

Solo al comma successivo, relativamente all'aggiornamento periodico di tale formazione, compare un riferimento che renderebbe tale aggiornamento obbligatorio solo per le aziende con minimo 15 lavoratori.

Si ritiene però, che debba essere applicato quanto previsto dal comma 6 dell'art. 37, che prevede la ripetizione dell'aggiornamento in relazione dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi; si precisa, inoltre, che su questi temi la contrattazione collettiva nazionale può stabilire anche modalità diverse da quelle minime indicate dalla legge. In questo senso si è pronunciato anche il Ministero del Lavoro in risposta a FAQ del 19 aprile 2010.

(Maggio 2010)

<http://www.prevenzio.net/esperti/index.asp?id=958>

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

La risposta di www.prevenzio.net è in linea con quanto scritto dal Ministero del Lavoro.

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l'aggiornamento formativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti?

Il quesito proposto, relativo all'obbligo dell'aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell'art. 37, secondo cui [la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti](#) deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dei nuovi rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

Quali sono le modalità e il contenuto di tali aggiornamenti?

Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell'aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell'ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.

Quali sono i soggetti competenti a stabilire tali contenuti e modalità?

Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede - espressamente prevista dal legislatore - di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente sanzionato.

Giova in proposito sottolineare che la [funzione attribuita agli organismi paritetici](#) dal comma 12 del citato art. 37 non consista nell'individuazione dei casi in cui sussiste l'obbligo dell'aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e, nell'ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva nazionale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall'art. 37, comma 6, e cioè in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, e deve rispondere all'esigenza di assicurare l'imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal

carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/RLS.pdf>

Quale è il nostro commento.

Innanzitutto la formazione e l'aggiornamento del RLS è disciplinata dall'art. 37 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;*
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- e) valutazione dei rischi;*
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.*

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

Nella legge quindi, si è evitato di disciplinare l'aggiornamento della formazione del RLS. E' curioso, ammettiamolo, che tutti gli RLS, dalla micro-azienda alla mega-organizzazione, facciamo tutti un corso di 32 ore e poi alcuni (solo perché di aziende piccole) non debbano più essere aggiornati ...

Il documento del Ministero del Lavoro si conclude con:

*Alla luce di quanto sopra, si ritiene che **il suddetto obbligo di aggiornamento**, salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, **sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall'art. 37, comma 6, e cioè in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovo rischi**, e deve rispondere all'esigenza di assicurare l'imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.*

Ora:

- le normative sono in costante modifica

- le aziende variano la loro attività in ragione delle richieste del mercato e dell'evoluzione tecnologica
- sono introdotte nuove macchine, nuovi prodotti, nuovi processi produttivi
- emergono nuove necessità di tutela
- la sensibilità dei lavoratori verso questi temi è (per fortuna) in aumento
- la complessità degli argomenti sono in esponenziale aumento
- etc.

e ci sembra anomalo che proprio nelle aziende più piccole, in cui notoriamente è difficile trovare delle "competenze" sulla sicurezza, uno dei soggetti che dovrebbe essere più consapevole del da farsi, venga messo in frigorifero dopo la formazione iniziale.

Evitiamo ogni dietrologia sul perché si è voluto fare questa scelta (non si tratta evidentemente di una dimenticanza).

Va anche detto che l'art. 37 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 NON prevede sanzioni per la mancata ripetizione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

ma allo stesso tempo gli enti di controllo, gli organismi paritetici, gli enti di formazione, finanche delle principali associazioni datoriali, prevedono normalmente che gli RLS, anche delle aziende con meno di 15 addetti, seguano specifici corsi di aggiornamento di 4 ore.

Quindi ...

Innanzitutto, se guardiamo al dibattito che c'è in rete su questi temi, non possiamo che dire, ancora una volta che una norma chiara risolverebbe il problema. Il Testo Unico Sicurezza è già stato integrato molte volte, ma restano ancora tanto punti di "libera interpretazione".

Sul fare o non fare l'aggiornamento non sta a noi deciderlo (e, organizzando noi i corsi, c'è anche un discreto conflitto di interesse: la nostra posizione è certamente "di parte").

Ma ci pare che:

- a) se vogliamo proseguire a creare la tanto sbandierata "cultura della sicurezza"
- b) se vogliamo che il RLS abbia nel tempo un ruolo consapevole e attivo

le 4 ore all'anno di aggiornamento non siano un pessimo investimento.

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin